

Società Democratica Opreaia di Chiavenna - ODV
Via Chiarelli, 7 - Chiavenna (SO)

Verbale di Assemblea Straordinaria del 22/07/2022

L'anno 2022, il giorno 22, del mese di luglio, alle ore 18:00, presso la sala teatrale della Società Operaia, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 11 del vigente statuto sociale il Sig. Timini Massimo, verbalizza il Sig. Succetti Daniele.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale, spedizione di mail, pubblicazione sul sito internet dell'associazione, nonché su Facebook, così come previsto all'art.13 dello statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti fisicamente n° 61 soci e 114 soci per delega, per un totale di 175 presenze su n° 235 soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale, e valida per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. modifica Statuto nei termini richiesti da Provincia di Sondrio per perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).*

Il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni della convocazione dell'assemblea straordinaria, chiamata a porre due modifiche allo statuto già modificato in data 27 settembre 2020 ai sensi di quanto prescritto dalla riforma del terzo settore. Tale richiesta è stata formalizzata dal competente ufficio dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio in data 1 giugno 2022 al fine di rendere possibile la trasmigrazione della nostra

Trattasi di
copia di
Unico originale
IL FUNZIONARIO
(Iemoli Nives)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di
MORBEGNO

Registrazione eseguita

LI 17-8-2022

N. 783 SERIE 3

Imposte riscosse

Registro ESENTE

Sanzioni

Tributi

TOTALE ESENTE

IL FUNZIONARIO

(Iemoli Nives)

Firma su delega del Direttore Provinciale



associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS). Nel particolare sono state richieste le modifiche al nome dell'associazione, non essendo possibile registrare nel RUNTS come ODV una denominazione che contenesse "di mutuo soccorso", in quanto essendo presente nel RUNTS una sezione apposita per le società di mutuo soccorso. La seconda modifica riguarda invece il requisito di ammissibilità di socio, fissato dallo statuto che andiamo a modificare nell'età minima di 16 anni, fatto considerato discriminatorio per i minori, così come formulato, in relazione ai contenuti della nota ministeriale n. 1309/2019. Vengono quindi proposte le modifiche per la denominazione che sarà la seguente "Società Democratica Operaia di Chiavenna - ODV", denominazione verificata con l'ufficio competente della Provincia previo verifica da parte di questo con Regione Lombardia, come da mail del 7 giugno 2022, così come le modifiche riguardanti il secondo aspetto richiesto, precisamente al punto 6 art.4 e al punto 14 art.1, modifica formulata tramite la consulenza del Centro Servizi Volontariato di Sondrio-Lecco-Monza. Si coglie l'occasione per introdurre la morosità quale causa potenziale di esclusione da socio, se sancito dal Consiglio Direttivo, nello specifico al punto 3 b dell'art.8.

Quanto illustrato è sottoposto a discussione ed a richieste di chiarimento, che vengono esaudite dal presidente in maniera ritenuta soddisfacente dagli intervenuti, e successivamente viene messo in votazione lo statuto modificato. L'assemblea approva all'unanimità lo statuto con le modifiche proposte ed illustrate, come contenuto dallo Statuto allegato al presente verbale.

Avendo esaurito i punti all'odg il Presidente dichiara l'Assemblea chiusa alle ore 19,00.

"La registrazione del presente atto/verbale e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs 117/2017."

Il Segretario

Il Presidente



Società Democratica Operaia di Chiavenna
Organizzazione di Volontariato
Via Giulio Chiarelli, n° 7 - 23022 Chiavenna (SO)
C.F. 81000650143

Visti i seguenti atti:

- 12 ottobre 1862, Regolamento Organico della Società di Mutuo Soccorso fra gli Operaj;
- 25 ottobre 1868, nuovo Statuto Organico della Società;
- 15 dicembre 1878, nuovo Statuto della Società;
- 30 marzo 1901, variazioni ad articoli del Regolamento vigente;
- 29 marzo 1920, nuovo statuto della Società;
- 22 novembre 1930, modifiche ad alcuni articoli dello Statuto vigente;
- 27 aprile 1935, nuovo Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Assistenza di Chiavenna;
- 25 novembre 1984, nuovo Statuto della Società Democratica Operaia di Mutuo Soccorso di Chiavenna;
- 16 novembre 2008, nuovo Statuto della Società Democratica Operaia di Mutuo Soccorso di Chiavenna.
- 27 settembre 2020 nuovo Statuto della Società Democratica Operaia di Mutuo Soccorso di Chiavenna - ODV"

si determina lo

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"SOCIETÀ DEMOCRATICA OPERAIA DI CHIAVENNA - ODV".

ART.1 - Denominazione e sede

1. Dal 16 febbraio 1862 è istituita in Chiavenna una Società di Mutuo Soccorso ora definita come associazione denominata: "Società Democratica Operaia di Chiavenna - ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. La sede sociale della Società è ubicata a Chiavenna in Via Giulio Chiarelli n. 7, e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART.2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

promuovere la fratellanza e la solidarietà fra le donne e gli uomini del lavoro e ed il loro benessere, la loro educazione intellettuale e civica e di contribuire alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili individuali e collettive, di promuovere l'emancipazione politica e sociale dei lavoratori e la loro crescita culturale mediante la realizzazione di iniziative ricreative, sportive, culturali.

L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali a favore di lavoratori, studenti e pensionati.

ART.3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dal c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni aventi a tema i valori celebrati nelle feste nazionali del 25 aprile e del 1 maggio. Valorizza tali attività anche come momento di aggregazione, anche al fine di promuovere la solidarietà, favorire l'inclusione sociale, prevenire fenomeni di isolamento ed emarginazione;

- organizzare eventi e laboratori teatrali e musicali anche al fine di promuovere attività artistiche e creative delle nuove generazioni;

- utilizzare i propri spazi per attività ricreative che non collidano con i valori della solidarietà, della democrazia e dell'antifascismo;

- promuovere un fondo sociale che, sul modello del prestito d'onore, eroghi borse di studio annuali a studenti che si avviano al percorso universitario, ed anche al supporto di comprovate situazioni indigenza;

- tutelare e valorizzare, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*) ed al D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409 (*Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato*), il proprio patrimonio archivistico, costituito dai documenti della Società considerati di particolare interesse storico da parte della Soprintendenza Archivistica della Lombardia. In particolare, l'Associazione intende garantire la protezione e la conservazione dell'Archivio, organizzare tutte le attività necessarie a promuoverne

la conoscenza e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione, ad esempio attraverso pubblicazioni, incontri culturali, seminari, convegni;

- operare nell'ambito delle varie attività in sinergia ed in via prioritaria con altre organizzazioni di volontariato presenti sul territorio;

3. le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

ART.4 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali e con le altre associazioni presenti sul territorio.

ART.5 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito, i principi di solidarietà e gli ideali. Possono farne parte anche cittadini di altri stati e apolidi. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri. Possono chiedere di essere ammessi come soci le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta indirizzata al Consiglio direttivo.

2. Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in ordinari e onorari.

3.1 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo. Possono esser soci tutti coloro che traggano sostentamento dal proprio lavoro sia della mente sia della mano, compresi i lavoratori momentaneamente disoccupati, i pensionati, i giovani in cerca di occupazione, gli studenti e comunque tutti coloro che ne condividano i principi.

3.2 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. I minori di anni diciotto possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso dei genitori. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

ART. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in

capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

3. L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 4 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Probiviri mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea o il Collegio dei Probiviri delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

ART. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo;

e) Il Collegio dei Probiviri.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini

dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno corrente;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione morale dell'attività svolta;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno in un giorno festivo del primo quadrimestre di ogni anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata

da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione pubblicizzato sul sito web della Società Democratica Operaia di Chiavenna, inviato tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico, e mediante affissione presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

4. In aggiunta a quanto specificato al comma 3 le adunanze relative all'assemblea straordinaria saranno convocate almeno (30) trenta giorni prima durante i quali il testo delle modificazioni dello Statuto e/o gli atti relativi al patrimonio immobiliare saranno disponibili alla consultazione presso la sede della Società Democratica Operaia.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega in numero massimo di tre per socio e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega, e per rappresentanza per i soci minori di età dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto, sugli atti dispositivi del patrimonio immobiliare, o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza in proprio o per delega in numero massimo di tre per socio della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti;

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati, e rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

4. Al fine di mantenere la continuità operativa i componenti del consiglio direttivo vengono eletti in tre turni successivi di quattro, quattro e tre (è possibile esprimere rispettivamente tre, tre e due preferenze).

5. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

6. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività, e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;

g) gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che lo rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

j) deliberare in merito all'esclusione di soci;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;

- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci a seguire dal primo escluso nella graduatoria della votazione dell'elezione assembleare di riferimento.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante comunicazione telefonica effettuata almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
6. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 1 esercizio e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

4. Di fronte agli soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiada.

Art 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno

Art. 21 – Collegio dei Probiviri

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro la fine del mese di aprile.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro la fine del mese di aprile di ogni anno.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs.

117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente sede nel comune di Chiavenna, individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

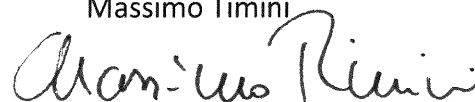
Art.29 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Chiavenna 22 luglio 2022

Il Presidente

Massimo Timini



Si chiede l'applicazione dell'art. 8 Legge 266/91 in quanto trattasi di Organizzazione di Volontariato.